



**RISO DI BARAGGIA**  
BIELLESE E VERCELLESE

Prot. n. 12 **RC/CZ** Vercelli, 23 marzo 2021

Spett. le Provincia di Biella  
Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità  
dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche,  
Assessorato Agricoltura Regione Piemonte  
Comune di Salussola  
Comune di Dorzano

Trasmissione a mezzo PEC  
protocollo@cert.provincia.biella.it -  
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it  
agricoltura@cert.regione.piemonte.it  
salussola@pec.ptbiellese.it  
dorzano@pec.ptbiellese.it

**OGGETTO:** dichiarazioni false in merito al Disciplinare di Produzione della DOP riso di Baraggia biellese e vercellese nell'ambito del procedimento relativo al progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano.

Con la presente si segnala che nell'ambito della documentazione del progetto in oggetto sono state fatte almeno tre dichiarazioni false in merito al disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese (Reg. CE n. 982 del 21.08.07, Reg. UE n. 1296 del 09.12.11 (Regolamento (CEE) N. 2081/92)).

Si tratta di affermazioni false tese a dimostrare una presunta incompatibilità dei terreni in cui insiste il progetto di discarica, alla produzione secondo il disciplinare della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese.

I fatti descritti sono stati oggetto di denuncia alle autorità competenti per delitti contro la fede pubblica, falsità in atto pubblico.



La prima dichiarazione falsa è la seguente: "Il riconoscimento, a cui va attribuita l'importanza di una specificità e tipicità, non implica che ogni area del territorio comunale si presti a garantire la capacità produttiva in grado di mantenere gli impegni del disciplinare, soprattutto se a certe aree mancano le caratteristiche agronomiche" essa è contenuta alle pagine 38 206 dello Studio di Impatto Ambientale (Rev 04 -Agosto 2018), al punto 3 del documento "Nota di sintesi delle controdeduzioni ed integrazioni del Proponente in merito alla richiesta della Provincia di Biella prot. n. 14672 E-XI-2-177 del 15/06/2018", e alle pagg. 19 e 39 dell'addendum "Aggiornamento dell'impatto paesaggistico" datato settembre 2019.

L'affermazione è palesemente falsa in quanto il disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese, non prevede nel modo più assoluto che debba essere garantita una determinata capacità produttiva. Per verificare la falsità della dichiarazione è sufficiente consultare il disciplinare di produzione, in cui non vi è alcun riferimento alla capacità produttiva che non rappresenta un requisito.

E' evidente che l'affermazione falsa citata sia mirata a tentare di escludere i terreni in cui è in progetto la discarica da quelli del territorio della DOP riso di Baraggia biellese e vercellese. Altrettanto evidente pare essere lo scopo di superare l'ostacolo costituito dai piani sovraordinati come il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Paesaggistico Regionale che presentano obiettivi e direttive a tutela dei territori riconosciuti dai disciplinari dei prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine (Art. 20 e Art. 40 comma 3 lettera a delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale) e (Art. 2.11 e Art. 3.6 comma 6 del Piano Territoriale Provinciale)

Una seconda dichiarazione falsa, presente sempre nei tre elaborati citati (pagine 47 e 206 dello Studio di Impatto Ambientale, punto 4 della nota sintesi controdeduzioni e a pag. 33 e 39 dell'addendum "Aggiornamento dell'impatto paesaggistico - set 2019") afferma: "l'area in esame, a differenza di altre aree anche limitrofe, soprattutto per mancanza di irrigazione, non è idonea alla coltura risicola specializzata a cui è necessario attenersi per vantare il riconoscimento".



Si tratta anche in questo caso di un'informazione profondamente falsa e palesemente fuorviante in quanto il disciplinare di Produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese non prevede che i produttori si debbano attenere ad una fantomatica risicoltura specializzata. Anche in questo caso si tratta di un mero tentativo di far credere che vi sia impossibilità di produrre riso DOP nei terreni in oggetto. La consultazione del disciplinare di produzione anche in questo caso non lascia dubbi sulla falsità della dichiarazione.

La terza falsa dichiarazione è presente a pag. 46 dello Studio di Impatto Ambientale (REV 4 - 2018), al punto 4 della Nota di sintesi delle controdeduzioni del 15/06/2018 e a pagina 49 dello studio di Impatto ambientale REV 5 del febbraio 2021. Riguarda la questione relativa all'articolo 3.6 comma 6 del Piano Territoriale Provinciale in merito all'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in zone di produzione dei prodotti DOP e IGP è stata affidata ad un laconico: "Presente ma con caratteristiche non adeguate al disciplinare DOP".

Altra affermazione grave, falsa e senza alcun fondamento: il disciplinare richiede un'unica caratteristica ai terreni ovvero quella di essere ubicati all'interno dell'area di produzione (Art. 3) che comprende il territorio del comune di Salussola (BI).

Si ritiene che le tre affermazioni false fatte siano di particolare gravità anche perché reiterate. Non solo: il Comitato Salussola Ambiente è Futuro con le sue osservazioni al progetto del 16 settembre 2018, aveva segnalato al punto 20 l'erroneità delle affermazioni citate. Nonostante ciò lo Studio di Impatto ambientale è stato ripresentato nella fase di ripresa post TAR contenente le stesse informazioni false. Nella stessa fase è stato presentato anche il nuovo documento in addendum "Aggiornamento dell'impatto paesaggistico a seguito dello spostamento dell'area servizi" contenente le stesse false affermazioni.

La ripresentazione delle stesse affermazioni palesemente false, senza dubbi e senza il minimo ripensamento a fronte delle osservazioni ricevute, dimostra, anche sotto il profilo del dolo, la chiara volontà di dimostrare il falso a propri fini.



Si segnala inoltre il tentativo maldestro di far apparire l'area in questione priva di interesse agronomico, citando più volte un approfondimento del prof. Adani (Rel 18). Il Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'Art. 20 delle Norme di Attuazione riconosce come: "aree di elevato interesse agronomico" i territori riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine. L'area in cui è in progetto la discarica, in ragione della facoltà dei terreni di produrre riso di Baraggia biellese e vercellese DOP fa parte di queste zone.

L'elevato interesse agronomico è dato proprio dalla possibilità di produrre riso DOP e non dalle caratteristiche agronomiche dei singoli terreni come si potrebbe pensare leggendo la risposta al quesito specifico al punto 3 della "Nota di sintesi delle controdeduzioni (..) del 15/06/2018".

Le DOP hanno un legame indissolubile col proprio territorio, a prescindere dalle caratteristiche dei singoli terreni. Un punto cardine del disciplinare di Produzione è l'Art. 6, "elementi di legame con l'ambiente geografico" che in un passaggio dice: "Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta fertilità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi - di norma - sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli; è uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata, conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori".

Anche per queste ragioni è evidente il tentativo di far apparire i terreni in oggetto incompatibili con il disciplinare della DOP, quando in realtà ne possiedono requisiti e caratteristiche.

Si fa presente inoltre che più volte negli elaborati citati si fa riferimento al Piano Regolatore Comunale di Salussola sostenendo che: "IL PRG ha peraltro nettamente distinto l'area agricola in esame dalle "aree agricole a risaia", riconoscendole di fatto una minore attitudine alla produzione risicola". L'affermazione non è corretta in quanto in realtà molte risaie del territorio salussolese, ben coltivate e produttive, sono classificate dal PRG nello stesso modo, ad iniziare da quelle immediatamente confinanti ai terreni in questione. Si ritiene pertanto che le conclusioni a cui arriva il proponente non siano corrette e che non si possa riconoscere affatto una minore attitudine alla produzione



risicola sulla base della classificazione dei terreni agricoli del PRG.

Il PRG del Comune di Salussola non risulta inoltre sia stato adeguato né al nuovo Piano Territoriale Provinciale, né al nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Con una delibera del Consiglio Comunale, datata 5 marzo 2020 e votata all'unanimità, il comune di Salussola si è comunque espresso in merito alla coerenza con i Piani Sovraordinati, ritenendo che il progetto sia in contrasto con PTP, PTR e PPR.

In particolare il PPR, come direttive (comma 7 lettera a dell'Art. 20 delle NtA), prevede che in sede di adeguamento siano riportate in cartografia le perimetrazioni delle risaie a Denominazione di Origine. Risulta evidente che in quest'operazione di adeguamento al PPR andrebbero inclusi tutti i terreni di Salussola sistemati a risaia, compresi quelli in oggetto.

Il fatto che i terreni interessati dal progetto di discarica siano risaie è inconfutabile, anche dal punto di vista morfologico. A dimostrarlo è la sistemazione a risaia dei terreni stessi, ottenuta in passato mediante spianamento che è una trasformazione fondiaria ad effetto permanente ed irreversibile. Operazione che in Baraggia ha richiesto spesso considerevoli movimenti di terra in ragione del significativo dislivello presente.

Nel caso specifico questo aspetto legato agli spianamenti in Baraggia, è dimostrato dal grande numero di appezzamenti (camere di risaia) presenti nei terreni in questione. E' da notare inoltre come tutti gli argini di separazione delle varie risaie e di contenimento dell'acqua di sommersione siano ben conservati ed evidenti. Anche questo aspetto conferma lo status di risaia pronta per la coltivazione di pregio. La risaia non si può fermare con la coltivazione, la sistemazione a risaia si perpetua nel tempo. Una risaia non cessa di esistere solo perché chi la possiede non ha interesse a coltivarla.

Si segnala inoltre una manipolazione del testo dell'Art 40 delle NtA del PPR da parte del proponente. Nell' addendum "Aggiornamento dell'impatto paesaggistico (settembre 2019 pagg. 11 e 37) e nella Valutazione di Impatto Ambientale (REV 5 feb 2021 - pag. 212), nella sezione in cui è stata valutata la compatibilità con il PPR in relazione all' Art. 40 delle NtA, alla riga riguardante l'obiettivo III del comma 3 lettera a, il testo viene riportato in modo



## RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

non corretto. Gli elaborati citati riportano: "Ob. III - salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso", quando il testo dell'Art.40 delle NtA (al comma 3 lettera a - III) è: "salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'Art. 20".

Si ritiene a questo proposito che le norme andrebbero riportate con precisione, senza alterarne il testo che in questo caso è particolarmente significativo in quanto i terreni in cui è in progetto la discarica ricadono proprio tra quelli riconosciuti dall'Art. 20 in virtù dell'appartenenza ad un territorio riconosciuto da una Denominazione di Origine, il riso di Baraggia biellese e vercellese.

La valutazione di compatibilità data dal proponente viene affidata ad un: "L'impianto non ricade su suolo agricolo ad alta capacità d'uso" che risulta di conseguenza non corretta, in quanto l'impianto ricade su suoli agricoli riconosciuti dall' articolo 20. A contrario di quanto sostenuto quindi, non ci può essere coerenza con il PPR.

Negli ultimi elaborati presentati infine si leggono riferimenti alla sostenibilità della coltivazione risicola ed è bene evidenziare che questa non dipenda esclusivamente dalla natura dei terreni ma molto dall'abilità e dalla professionalità di chi li coltiva. La Baraggia è uno dei tanti esempi di come da terreni difficili la bravura dell'uomo sappia ottenere i prodotti più straordinari e ricercati dai consumatori. Ma tutto questo ovviamente non è scontato.

Infine ma non da ultimo, parlando di sostenibilità dell'attività agricola si mancherebbe in onestà se non si facesse riferimento alla PAC, la forma più importante di sostegno al reddito delle aziende agricole, che da sola vale quasi il 40% del bilancio dell'Unione Europea. Un'altra forma di sostegno è rappresentata dai Piani di Sviluppo Rurale, comuni alla quasi totalità delle aziende agricole. Essendosi la Valutazione di Impatto Ambientale addentrata in aspetti agronomici e di sostenibilità dell'attività risicola, le valutazioni espresse risultano carenti perché prive di riferimenti a PAC e PSR.

In conclusione, si ritiene di aver assistito ad un ripetuto tentativo di far apparire come inadeguati dei normali terreni di risaia del territorio della DOP riso di Baraggia biellese e vercellese. Si ritiene altresì che



# RISO DI BARAGGIA

## BIELLESE E VERCELLESE

tutto questo sia stato fatto nel più totale disprezzo dell'identità di uno di territori più unici e straordinari al mondo per la risicoltura, la Baraggia biellese e vercellese.

La DOP riso di Baraggia biellese e vercellese è estremamente legata al suo territorio di produzione che porta per intero nel nome. Di conseguenza questa DOP è legata anche alla reputazione del territorio in cui viene prodotta ed è per questo che i Piani sovraordinati presentano articoli e commi che descrivono e tutelano queste aree di coltivazione. Queste norme meritano di essere valorizzate nell'interesse pubblico socialmente desiderabile che le DOP portano, non tollerando una loro violazione, nascondendosi dietro a piani non adeguati e a valutazioni agronomiche non coerenti con il territorio in esame.

Le false affermazioni citate potrebbero aver causato e causare un danno di immagine enorme alla DOP e, allo stato, difficile da quantificare.

Per le ragioni sopra esposte e a salvaguardia dell'immagine e dell'integrità del territorio di produzione della DOP riso di Baraggia biellese e vercellese, lo scrivente Consorzio si riserva sin d'ora di agire giudizialmente in ogni sede più opportuna al fine di tutelare l'interesse pubblico della DOP e a far emergere la verità.

.....

Alla luce dei fatti su esposti, con la presente

### si chiede:

- Che vengano forniti chiarimenti al più presto allo scrivente Consorzio circa le valutazioni effettuate dall'Organo Tecnico e dal Comitato Tecnico nelle sedute del 18.9.2018 e del 17.12.2019, riguardo alle questioni 3 e 4 che contengono le affermazioni false citate nella presente.
- Che venga disposta la sospensione del procedimento autorizzativo in quanto viziato da informazioni false che potrebbero aver determinato una valutazione errata di coerenza con i piani sovraordinati



# RISO DI BARAGGIA

BIELLESE E VERCELLESE

- Che la procedura di autorizzazione venga sospesa in attesa che la Procura di Biella accerti responsabilità e conseguenze delle dichiarazioni false citate.
- Che la documentazione progettuale e le relative valutazioni di impatto ambientale siano rielaborate sulla base della reale natura e sistemazione dei terreni in oggetto, risaie di Baraggia biellese e vercellese.
- Di essere convocati alle prossime riunioni dell'Organo Tecnico e del Comitato Tecnico al fine di chiarire tutti gli aspetti di appartenenza dei terreni in oggetto al territorio della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese.
- Di essere convocati alla prossima Conferenza di Servizi come portatori di interesse pubblico.

IL PRESIDENTE  
(dott. Carlo Zaccaria)